

REGIONE DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGE SUI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE
RELATORE PER LA I COMMISSIONE AVV. G. MARGIOTTA

I rilievi contenuti nella missiva governativa del 17-12-1971 riguardano gli artt. 5, 6, 7, 12, 19, 27, 30, 31, secondo comma, 37, 41 della legge rinviata.

Ma, anche in questo caso, v'è da sollevare in via preliminare una contestazione alla premessa, posta a base dei rilievi, che dice testualmente:

P R E M E S S A

Premesso che la Regione può, ai sensi dell'art. 14 -2° comma- della legge 16.5.70, n. 281, in relazione all'art. 119 della Costituzione emanare soltanto norme di attuazione di quelle statali, che siano necessarie per l'applicazione di tributi propri, il Governo ha rilevato che contrastano con tale limitata potestà regionale gli artt. 5, 6, 7, 12, 19, 30, 37, 41 nella parte in cui:

- a) pongono unilateralmente, prescindendo da intese, obblighi a carico degli uffici statali che pur operando per conto della Regione restano fuori dalla sua organizzazione;
- b) interferiscono con l'attività degli uffici statali concernente la rilevazione delle infrazioni ai tributi regionali.

Ancora una volta, quindi, il Governo ha sottolineato restrittivamente interpretandolo l'art. 119 della Costituzione, la poca considerazione in cui sono tenute le Regioni cui si riconosce solo limitata potestà alla stregua, quindi, dei semi-incapaci o dei minorenni abbisognevole, quindi, della tutela legale governativa.

Non è possibile accettare una tal maniera di intervento, o meglio un modo così pesante di esercitare il diritto di rinvio con ricorso ad affermazioni di principio che trovano chiara sfiducia nell'Ente Regione.

REGIONE DELLA PUGLIA

- 2 -

Ed ancora una volta, allora, siamo costretti contrastare siffatto atteggiamento che, non essendo giustificato dall'indicato art. 119 Costituzione, se serenamente esaminato denota ulteriormente una volontà burocratica centrale avversa al nuovo istituto regionale.

E valga il vero.

L'art. 119 infatti conferisce autonomia finanziaria alle Regioni, sia pure nelle norme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica; ma é evidente che tali forme e limiti non limitano il concetto di autonomia che, in materia finanziaria, la Costituzione afferma. Sicché tutte le norme che sono state segnalate come invasive della riserva statale in effetti costituiscono una disciplina integrativa delle norme della legge finanziaria né dovrebbe contestarsi il potere di stabilire, nei rapporti degli uffici statali, adempimenti consequenziali al fatto che agli stessi la legge commette il procedimento di applicazione dei tributi della Regione.

Ciò non pertanto dal dibattito in sede di informale riunione della prima Commissione -informale in quanto la sua convocazione, di urgenza, é avvenuta non già per affidamento della presidenza dell'assemblea in via normale anche se d'accordo con la stessa- é emersa la opportunità di aderire al concetto dell'intesa nella formulazione delle norme di applicazione dei tributi propri della Regione. E, quindi, si riterrebbe di proporre le seguenti modificazioni:

articolo:

5 sopprimere secondo comma;

6 ristrutturato come segue: "Gli uffici effettuano, secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione, i versamenti degli importi al Tesoriere regionale e trasmettono al Presidente della Giunta regionale un elenco con le seguenti indicazioni(vedi art. 6).

7 soppresso (regolato in art. 6);

12 sostituito come segue: "gli uffici effettuano -secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione- i versamenti degli importi al Tesoriere regionale e trasmettono al Presidente della Giunta Regionale elenco degli stessi con le seguenti indicazioni (vedi art. 12);

REGIONE DELLA PUGLIA

- 3 -

articolo:

24 aggiungere dopo "provvedimento" la parola "legislativo".

30 dopo "i quali" soppressione (non oltre 20 giorni dal loro ricevimento) e modificare con "li restituiscono" ecc. aggiungendo secondo modalità stabilite d'intesa con l'Ente Regione (v. testo corretto);

31 -2° comma- sostituire a "regionale" "provinciale";

36 - l'art. 224 deve intendersi 296;

37 sostituito dal seguente: "Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari incaricati dell'applicazione dei tributi medesimi.

Copia del processo verbale delle infrazioni accertate va trasmesso al Presidente della Giunta Regionale.

Per concludere si ritiene soffermarsi sul rilievo circa la definizione del campo applicativo delle imposte regionali sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile, secondo cui detta imposta regionale non andrebbe riferita alle concessioni il cui canone é stabilito contrattualmente.

In proposito va affermato che ogni delimitazione del campo applicativo in sostanza si risolve in una esenzione dal tributo, esenzione che, -come eccezione in materia fiscale- dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge dello Stato. Ragion per cui l'invito alla Regione a definire detto campo di applicazione si risolverebbe in una invasione della riserva statale, il cui rispetto é stato dallo stesso sottolineato.

Donde deriva che custodi della nostra autonomia, ma anche rispettosi di quella statale, la Regione ritiene di non poter accogliere il suddetto invito.

E' estratto del verbale della seduta del 20 dicembre 1971.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to FINOCCHIARO

22 DIC. 1971



p. c. c.
(Dott. Proc. Pasquale Donvito)

MARGIOTTA - Mi preme informare l'Assemblea che, ricevuta notifica del rinvio da parte del Governo della legge regionale sulla disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali (8/11/1971) e dell'altra relativa ai tributi propri della Regione (13/11/1971), stante l'impedimento del Presidente dott. Pulli, quale Vice Presidente, ho ritenuto, di intesa col Presidente on. Finocchiaro, convocare la prima Commissione che, a suo tempo, espresse i propri pareri in ordine alle due leggi precitate.

Ovviamente la convocazione si proponeva soltanto - nessuna assegnazione essendo stata fatta in via normale - di cogliere dalla Commissione, attraverso i suoi componenti (assenti il dott. Tarricone, il dott. Tatarella e l'avv. Calvario) espressi da ogni gruppo politico presente nell'Assemblea, le osservazioni, le considerazioni, i rilievi e le eventuali proposte a seguito del rinvio governativo.

E' quindi di tutta evidenza che io non sottopongo alla Assemblea una relazione della Commissione ma le indicazioni emerse dall'incontro informale nel corso del quale i vari componenti ed anche il rappresentante del Governo

in persona del suo Presidente avv. Trisorio Liuzzi hanno dato - del che li ringrazio vivamente - il contributo notevole di competenza e di studio, nonostante i limiti, veramente drastici, imposti dall'urgenza della convocazione.

Spero di essere riuscito a puntualizzare esattamente tali indicazioni ma, ove fossero riscontrate lacune, i colleghi della Commissione potranno sopperirvi con i loro interventi.

Tanto ho ritenuto doverosamente precisare prima di riferire nel merito, cui ora mi accingo.

1. - Legge funzioni di controllo.

E' necessario premettere la lettura delle osservazioni comunicate dal Commissario di Governo.

I rilievi posti a base del rinvio da parte del Governo, quanto all'articolato della legge, riguardano gli articoli 1, 18 - 3° comma, 21 - ultimo comma e 25. Ma, quello che va precisato, va eccepito, è la espressa riserva della legge statale.

Sulla pregiudiziale in ordine al punto che la legge regionale interferisce sulla riserva della legge statale ex art. 130 della Costituzione si osserva che l'art. 130 stabilisce che un organo Regione, costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, esercita un controllo di legittimità e, in casi determinati dalla legge, il controllo di merito nella forma di richiesta di riesame.

Dal dettato costituzionale emerge che il legislatore ordinario deve limitarsi a definire la struttura dell'organo e i casi di controllo di merito. Ne consegue che non il legislatore regionale, definendo la disciplina del controllo regionale, ha invaso la riserva dell'art. 130, ma il legislatore ordinario, con le norme di dettaglio contenute nella legge n. 62/1953.

Applicando tali principi in relazione all'art. 18, 3° comma, è da rilevare che la norma regionale non si rife-

risce ad aspetti già disciplinati dalla legge n. 62/953, ma è una norma di svolgimento che non ha riscontro nella legge statale, la quale, quand'anche si volesse riconoscere costituzionalmente legittima, è sul punto lacunosa.

Infatti, l'art. 59 trasferisce all'organo regionale il controllo di legittimità dianzi attribuito al Prefetto, alla G. P. A. e l'art. 60 trasferisce allo stesso organo regionale il controllo di merito dianzi attribuito alla G. P. A.

Tale ordinamento ignora i controlli di merito che le vigenti leggi attribuiscono al Prefetto attraverso atti di autorizzazione, di approvazioni e di visti estesi al merito (sui contratti).

Di qui l'esigenza rilevata dall'Assemblea Regionale Pugliese di riportare anche tali forme di controllo nell'alveo naturale dei due tipi di controllo.

E, d'altra parte, la circolare del Ministero dell'Interno in data 15/3/1971, n. 860, esplicitamente stabilisce che "sono trasferiti ai nuovi organi i controlli inerenti alla apposizione del visto di esecutività dei contratti e alle autorizzazioni della trattativa privata e della licitazione privata di cui, agli artt. 87, 140 e 165 del T. U. del 1934".

Pertanto la norma del 3° comma dell'art. 18 non ha carattere innovativo rispetto alla legge n. 62, ma integrativa e di svolgimento della stessa legislazione statale.

Pur confermando tali principi in pieno rispetto dell'art. 130 della Costituzione e riaffermando che l'interpretazione governativa non è aderente né alla lettera né allo spirito del principio costituzionale che conferisce alla Regione piena autonomia nella disciplina del settore - nel che si coglie ancora una volta l'atteggiamento ostile all'istituto regionale - tuttavia si ritiene di proporre alcune adeguamenti che non influiscano sostanziale modifica al testo normativo precedentemente approvato.

Quindi si propone:

Quanto all'art.18 la soppressione al primo comma delle parole "in quanto applicabili" e la soppressione al terzo comma;

quanto all'art.21 soppressione dell'ultimo comma;

quanto all'art.25 la sostituzione con il seguente:"Il Consiglio regionale fissa le indennità di seduta, le indennità di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai singoli componenti degli organi di controllo".

Infine in relazione all'altro specifico rilievo, afferente all'art.1, si ritiene di sostituire al capo B) le parole "degli altri enti locali" con le parole "dei consorzi dei Comuni" per cui l'articolo che ne deriva può essere:

Nella Regione Puglia il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato:

a) dal comitato regionale per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali con sede in Bari;

b) dalle sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, di Consorzi di Comuni, e degli enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, con sedi nei Capoluoghi di provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il Comitato e le Sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

MODIFICHE DA APPORTARSI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13
NOVEMBRE 1971 n. 2

Art. 5 - Soppresso il secondo comma.

Art. 6 - Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo norme stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

- a) Nome del contribuente;
- b) Destinazione, decorrenza e natura della concessione;
- c) Ammontare del canone di concessione;
- d) Data e importo del pagamento dell'imposta;
- e) Data, numero e importo del versamento dell'imposta stessa.

Art. 7 - Soppresso.

Art. 11 - (ex articolo 12)

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo norme stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

- a) Nome del contribuente;
- b) Causale data e importo del pagamento;
- c) Data numero ed importo del relativo versamento.

Art. 18 (ex articolo 19)

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo norme stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

Art. 28 (ex articolo 24) - Aggiungere al primo comma dopo la parola "provvedimento" la parola "legislativo".

Art. 29 (ex articolo 30) - Primo comma:

I ricorsi presentati al Presidente della Giunta Regionale sono comunicati entro 5 giorni agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato, i quali li restituiscono con tutti gli altri atti relativi e con le proprie deduzioni, secondo norme stabilite d'intesa con la Regione.

Art. 30 (ex articolo 31) - Secondo comma:

Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato, per messo comunale o provinciale.

Art. 31 (ex articolo 32) - Primo comma:

"entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 27".

Art. 36 (ex articolo 37) -

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici preposti all'applicazione dei relativi tributi.

Delle infrazioni accertate copia del processo verbale deve essere trasmesso al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 35 (ex articolo 36) - Invece di "la soprattassa e l'ammenda previste dagli articoli 292 e 294"-"la soprattassa e l'ammenda previste dagli articoli 292 e 296".

Art. 40 (ex articolo 41) -

Gli uffici che effettuano la riscossione dei pagamenti delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge provvedono secondo norme stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi relativi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

- a) Generalità del trasgressore;
- b) Data e numero del verbale di accertamento;

- c) Natura della violazione;
- d) Estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza passata in giudicato;
- e) Specie e importo della sanzione inflitta;
- f) Data e numero della bolletta dell'introito emessa;
- g) Data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi di applicazione delle sopratasse e di definizione delle violazioni in via breve.

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende si detraggono, prima del versamento di cui al primo comma, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10%.